

Il nuovo Codice bancario è baluardo granitico della nostra economia. È il presidio sicuro del risparmio nazionale, considerato come sacro dall'etica fascista. È lo strumento per cui si potrà operare quella distribuzione capillare del credito, tanto necessaria alla produzione ordinata e consapevole che realizza il regime corporativo fascista.

Mentre altri popoli, anche finanziariamente potenti, si dibattono fra mille difficoltà e non sanno trovare l'orientamento giusto per la loro finanza e per la loro economia, noi, affermata un'etica nuova, per cui al soddisfacimento degli egoismi personali si sostituisce l'orgoglio e la gioia di servire la Patria, come soldati, anche nel campo della produzione, ricalchiamo arditamente le vecchie vie, lastricandole di idee nuove, e raggiungiamo così, inflessibilmente, e contro ogni resistenza, le mete supreme della nostra imperiale grandezza. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico.

Informo la Camera che all'articolo unico sono stati apportati vari emendamenti dalla Commissione. Domando al Governo se tutti questi emendamenti sono concordati.

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accetta gli emendamenti proposti dalla Commissione.

PRESIDENTE. Sta bene. La informo però, onorevole Sottosegretario, che all'articolo unico sono stati presentati altri emendamenti dall'onorevole camerata Rotigliano e da altri camerati in numero sufficiente perchè detti emendamenti possano essere posti in discussione. Al momento opportuno farò dare lettura degli emendamenti proposti dall'onorevole camerata Rotigliano e dagli altri firmatari.

Si dia intanto lettura dell'articolo unico nel testo proposto dalla Commissione ed accettato dal Governo.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia, con le seguenti modificazioni:

*Nell'articolo 9, 2º comma, alle parole: i funzionari, sono sostituite le seguenti: « Gli amministratori delegati, i dirigenti, funzionari, impiegati delle aziende di credito.*

*All'articolo 26 è sostituito il seguente:*

Le azioni rappresentative del capitale delle Società anonime dichiarate « Banche di diritto pubblico » dovranno trasformarsi in quote nominative, entro il 31 dicembre 1936-XV.

I cittadini o gli enti stranieri i quali siano portatori di dette azioni potranno conservarne la proprietà, purchè provvedano a trasformarle in quote nominative entro lo stesso termine del 31 dicembre 1936-XV, e dichiarino esplicitamente

di rinunciare all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee dei soci delle Banche medesime.

Le azioni di che ai comma precedenti che entro il termine fissato non risultino nominative come sopra indicato, saranno rimborsate, al prezzo risultante da certificato del Comitato direttivo degli agenti di cambio della Borsa di Roma, riferibile alla data di pubblicazione del decreto che riconosce le Società anonime « Banche di diritto pubblico », dall'Ente indicato dall'Ispettorato e secondo le modalità fissate dall'Ispettorato stesso.

*Nell'articolo 30, 2º comma, alle parole: entro sei mesi dalla data del presente decreto, sono sostituite le seguenti: entro il 31 dicembre 1936-XV.*

*All'articolo 31 è aggiunto il seguente comma:*

Le aziende sottoposte alle disposizioni del presente titolo nei loro avvisi pubblicitari di ogni genere sono tenute ad indicare il capitale versato e le riserve secondo l'ultimo bilancio approvato.

*Nell'articolo 32, al paragrafo g) è sostituito il seguente:*

Alla rigorosa osservanza dell'obbligo cui debbono sottostare i debitori ed i creditori delle aziende di credito di far pervenire alle stesse in iscritto entro un termine stabilito le loro eventuali contestazioni in merito agli estratti di conto o posizioni di conto ad essi inviati con la tassativa conseguenza che, in mancanza di reclamo specificato entro tale termine, il conto si intenderà senza altro riconosciuto esatto ed approvato.

*Nell'articolo 33, al primo comma è sostituito il seguente:*

Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate norme di impiego debbano essere preventivamente autorizzate dall'Ispettorato ».

UNGARO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

UNGARO, *Relatore*. C'è un errore.

PRESIDENTE. Dove ?

UNGARO, *Relatore*. Nell'articolo 33, dove è detto: « Il Comitato dei Ministri ha facoltà di stabilire che determinate norme, ecc. » si deve correggere « determinate forme ».

PRESIDENTE. Se avessero riveduto meglio le bozze di stampa, l'errore non ci sarebbe stato ! (*Si ride*). Onorevole Sottosegretario di Stato per le finanze, sta bene « forme? ».

BIANCHINI, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sta bene.

PRESIDENTE. Si terrà dunque nota della correzione.

Continuiamo nella lettura del testo emendato dell'articolo unico. Passiamo all'articolo 34 del decreto.

SCARFIOTTI, *Segretario*, legge:

*All'articolo 34 è sostituito il seguente:*

« Il Comitato corporativo sarà costituito in seno alla sezione del Credito della Corporazione del Credito e della Previdenza, entro un mese